



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PORTO GARIBALDI

ORDINANZA N°04/2013

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porto Garibaldi;

- VISTA** la propria Ordinanza n°09/1999 in data 08.03.1999;
- VISTA** la licenza di concessione demaniale marittima n°297/2011 del Registro Regionale delle Concessioni con cui, la Regione Emilia Romagna – Servizio Economia Ittica Regionale, concede al Consorzio Mitilicoltori dell'Emilia Romagna di occupare 5 (cinque) specchi acquei del Pubblico Demanio Marittimo allo scopo di posizionare delle boe luminose per il segnalamento degli impianti adibiti a mitilicoltura e situati a Nord-Est della località di porto Garibaldi del comune di Comacchio;
- RITENUTO** opportuno aggiornare i dati contenuti nella precedente ordinanza relativi agli impianti di mitilicoltura ricadenti nell'ambito di giurisdizione di questo Circondario Marittimo ed assentiti in concessione demaniale marittima a diverse Cooperative locali;
- CONSIDERATA** la necessità di prevenire il verificarsi di possibili danni/incidenti nonché di salvaguardare l'incolumità delle persone e delle cose e la sicurezza della navigazione;
- VISTI** gli articoli 17,28,30 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione;

RENDE NOTO

Nello specchio acqueo antistante il litorale di giurisdizione del Circondario marittimo di Porto Garibaldi sono presenti diversi impianti di mitilicoltura ricompresi nel pentagono delimitato/individuato dai punti/segnali aventi le seguenti coordinate geografiche:

	POSIZIONE		Tipo segnalamento
Punto	Latitudine	Longitudine	
Alpha (Vertice NW)	44°45'12" N	012°17'18" E	Segnale speciale – Boa Gialla FI 3s 5M (Elenco Fari 4065.5)
Bravo (Vertice NE)	44°45'12" N	012°21'30" E	Segnale Cardinale Nord (passare a Nord – il pericolo è a SUD) portata nominale 5 Miglia (Elenco Fari 4065.6)
Charlie (Vertice E)	44°43'24" N	012°21'30" E	Segnale Cardinale Est (passare a Est – il pericolo è a ovest) portata nominale 5 Miglia (Elenco Fari 4065)
Delta (Vertice SE)	44°41'42" N	012°21'30" E	Segnale Cardinale Sud (passare a Sud – il pericolo è a Nord) portata nominale 5 Miglia (Elenco Fari 4065.1)
Echo (vertice SW)	44°41'48" N	012°17'24" E	Segnale speciale – Boa Gialla FI(2) 6s 3M (Elenco Fari 4065.3)

ORDINA

Articolo 1

Nello specchio acqueo sopra meglio individuato e riportato nello stralcio della carta nautica n.37- edita dall'Istituto Idrografico della Marina Militare, allegata alla presente ordinanza, è **vietato**:

- I. navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- II. praticare balneazione;
- III. svolgere ogni altra attività non riconducibile all'esercizio degli impianti di mitilicoltura di che trattasi, sia in superficie che in immersione ed anche se di provenienza da aree esterne al citato tratto di mare;

Articolo 2 – Derghe

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità destinate al servizio degli impianti da pesca;
- le unità della Guardia Costiera, delle forze di polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

Articolo 3 – Distanza e condotta delle unità in prossimità dell'intera area impianto

Tutte le unità in navigazione, ad esclusione di quelle destinate al servizio impianti di pesca, dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore a metri 200 (duecento) dal perimetro esterno dell'intera area impianto così come meglio individuato nello stralcio della carta nautica n.37- edita dall'Istituto Idrografico della Marina Militare, allegato alla presente ordinanza.

Qualsiasi unità navale, in navigazione nelle immediate vicinanze della fascia di mare di rispetto di 200 (duecento) metri dal perimetro esterno sopra descritto, deve procedere con estrema cautela ed alla minima velocità consentita dalle caratteristiche evolutive del mezzo tale da non costituire pregiudizio per la sicurezza della navigazione, nella sua eccezione più ampia, in considerazione delle attività in atto negli impianti di mitilicoltura.

Articolo 4 – Obblighi dei concessionari

I concessionari degli impianti di mitilicoltura insistenti all'interno della sopraccitata zona di mare devono comunicare tempestivamente a questa Autorità Marittima per consentire la successiva emanazione del previsto "avviso ai naviganti" qualsiasi avvenimento occorso all'interno del proprio impianto che possa arrecare pericolo alla navigazione ed in particolare il cattivo funzionamento dei segnalamenti marittimi.

Del pari il Consorzio Mitilicoltori dell'Emilia Romagna deve comunicare a questa Autorità Marittima per consentire la successiva emanazione del previsto "avviso ai naviganti" qualsiasi anomalia di funzionamento che dovesse essere riscontrata ai segnalamenti marittimi in questione nonché provvedere al ripristino della loro funzionalità informandone questo Ufficio.

Articolo 5 – Disposizioni finali e sanzioni

La presente ordinanza abroga e sostituisce l'ordinanza n°09/1999 emessa da questo Ufficio in data 08.03.1999.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni di cui alla presente Ordinanza, che viene pubblicizzata mediante inclusione alla pagina Ordinanze del sito www.guardiacostiera.it/struttura_periferica/Ufficio_Circondariale_Marittimo_di_Porto_Garibaldi, affissione all'albo dell'Ufficio, nonché opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

I contravventori alla presente ordinanza,

- a) se alla condotta di un'unità da diporto, incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 18.07.2005, n°171 ;
- b) se alla condotta di unità professionali, incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'art. 1164 del Codice della Navigazione;
- c) negli altri casi, si applica, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all'articolo 1231 del Codice della Navigazione;
- d) saranno ritenuti civilmente e penalmente responsabili dei danni che dovessero derivare a terzi (persone o cose) o all'ambiente marino, dall'inosservanza delle disposizioni sopra impartite

Porto Garibaldi, lì 25.02.2013

(*) IL COMANDANTE
T.V. (CP) Enrico PASQUALOTTO

(*) Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993

*Obblighi di pubblicazione assolti ai sensi
dell'art. 32 co. 1 della legge 69/2009 me-
diante inserimento nel sito istituzionale
dell'Ufficio Circondariale Marittimo di
Porto Garibaldi in data 26.02.2013*

